

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELLA SUBCONCESSIONE DI AREE E LOCALI DA DESTINARE AD ATTIVITA DI NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE (II EDIZIONE)" – INDIZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il Presidente e legale rappresentante dell'Airgest S.p.A., Dott. Salvatore Ombra,

premesse

- che AIRGEST è titolare dell'affidamento della Concessione trentennale dello scalo "V. Florio" di Trapani- Birgi;
- che, a norma della citata Convenzione di Concessione trentennale, sottoscritta in data 27.06.2012, stipulata tra AIRGEST ed ENAC, al gestore aeroportuale:
"1. È consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.
2. È consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati, nel rispetto dei piani di utilizzo approvati dall'E.N.A.C.";
- che con nota dell'E.N.A.C. – Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti, prot. 19/01/2021 – 0005495-P, assunta al ns. prot. entr. n. 93/21 del 19/01/2021, è stato comunicato che *"la durata delle Concessioni aeroportuali in essere è da intendersi, ope legis, prorogata per ulteriori 24 mesi a decorrere dalla data di rispettiva scadenza"* stante la diretta applicabilità della norma di cui all'art. 202, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ciò in considerazione degli effetti economici negativi derivanti dal consistente calo del traffico legato alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19 e connesse misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle Regioni;

preso atto

- che a seguito dell'indizione sul sito istituzionale della società, in data 07 luglio 2021, della I edizione di pari affidamento, come evincibile all'indirizzo: <https://airgest.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1175/affidamento-della-subconcessione-di-aree-e-locali-da-destinare-ad-attivita-di-no.html>, sono stati allocati una parte dei lotti disponibili residuando, in particolare, i seguenti spazi uso ufficio:
 - Lotto 1 – n° 1 Locale box chiuso di mq 9,30
 - Lotto 2 – n° 1 Locale desk scoperto di mq 14,40;

ritenuto

- opportuno, per quanto al punto che precede, indire una nuova manifestazione di interesse volta a saggiare l'interesse del mercato anche in relazione ai n. 2 locali (n. 1 box chiuso e n. 1 desk scoperto) ad oggi non allocati, adottando una misura volta al massimo contingentamento possibile dei tempi d'affidamento di modo da poter garantire, senza soluzione di continuità, il servizio offerto all'utenza in transito, garantendo, al contempo, la piena legittimità dell'iter di selezione di uno o più idonei operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico – organizzativi ed economico – finanziari necessari allo svolgimento dell'attività di noleggio auto senza conducente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

dato atto

- che la subconcessione è un contratto attivo di diritto privato;
- che i contratti attivi sono esclusi dall'applicazione del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi del suo art.4;
- che, pertanto, in relazione alla procedura di che trattasi, avendo ad oggetto l'affidamento in subconcessione di un bene del demanio aeroportuale, in concessione, non trovano applicazione le norme del D.Lgs. n. 50/2016, *tout court*, bensì solo quelle espressamente e puntualmente richiamate nell'avviso pubblico (c.d. principio dell'auto vincolo);
- che per la procedura competitiva e comparativa di cui trattasi sono stati predisposti:
 - o Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
 - o Modello di offerta economica;
 - o Planimetria dei luoghi oggetto di subconcessione;
- che il Responsabile del Procedimento è il dott. Concetto Dario Sorbello;
- che sono stati individuati n. 2 (due) Lotti così distinti:

- Lotto 1 – n° 1 Locale box chiuso di mq 9,30;
- Lotto 2 – n° 1 Locale desk scoperto di mq 14,40;

rilevato

- che le condizioni di affidamento ed i requisiti di partecipazione ed aggiudicazione, da recepirsi nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse di che trattasi, sono quelli di seguito indicati:
 - **Durata: 41 mesi, con decorrenza dal 1° novembre 2021 sino al 31 marzo 2025.**
Il rapporto di sub concessione non sarà tacitamente rinnovabile.
 - **Oneri del sub concessionario:** sul fatturato lordo annuo, prodotto dall'operatore economico (al netto delle accise, Iva o imposte varie), sarà dovuto un importo commisurato, così da distinguersi:
 - a) **le royalties proposte in sede di offerta, in esito alle offerte al rialzo** espresse sugli importi contrattuali annui minimi richiesti per ciascun Lotto, così determinati:
 - Lotto 1 € 17.090,00 iva esclusa (n. 1 box + 10 stalli);
 - Lotto 2 € 17.240,00 iva esclusa per locale (n. 1 desk + 10 stalli);
 - b) **in aggiunta, l'importo dovuto** per ciascuna delle voci di costo riconducibili ad "oneri accessori", così determinati:
 - utenze condominiali pari al 15% dell'importo contrattuale minimo richiesto;
 - *royalty* nella misura del 5% (cinque per cento) da determinarsi sul fatturato totale annuo al netto:
 - del carburante consumato, ove il consumo dello stesso risulti evidenziato espressamente nel contratto e conteggiato come voce separata del noleggio;
 - di eventuali coperture assicurative supplementari e complementari a quelle prescritte dalle vigenti norme di legge in materia di assicurazione in Italia e/o all'estero, ove l'importo delle stesse risulti esplicitamente e separatamente evidenziato in contratto;
 - degli importi fatturati al cliente a titolo di danno;
 - dei depositi non rimborsati solo per cause imputabili al cliente, ove il contratto preveda esplicitamente il diritto dello stesso al rimborso;
 - degli importi fatturati a titolo di oneri aeroportuali, ove esplicitamente indicati in fattura;
 - del rimborso spese di rientro macchina, per i contratti che ne prevedono la riconsegna in luoghi non previsti dalle condizioni generali di contratto.
 - **Requisiti di partecipazione:**
 - Possesso dei "Requisiti di ordine generale" (rif. art. 80 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - Possesso dei "Requisiti di idoneità professionale" (rif. art. 83 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.): Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con relativo numero REA, o nell'albo delle imprese artigiane (ovvero, in caso di impresa avente sede legale all'estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento), per l'attività oggetto dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse di che trattasi;
 - Possesso dei "Requisiti di capacità economico-finanziaria" (rif. art. 83 DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
 - a) fatturato medio riferito al triennio (2017-2018-2019) per attività di noleggio auto senza conducente non inferiore ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);
 - Possesso di tutti i "Requisiti di capacità tecnico-professionale" (rif. art. 83 DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
 - a) avere conseguito un'esperienza almeno triennale maturata in luoghi ad alto numero di utenti (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie);
- che il criterio di aggiudicazione è quello di seguito indicato:
 - Le offerte verranno collocate in una graduatoria decrescente per valore annuo complessivo offerto.
 - Saranno ammesse, a pena di esclusione, solamente le offerte al rialzo sull'importo contrattuale annuo minimo richiesto (iva esclusa).
- che l'operatore economico aggiudicatario, al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'offerta, nonché ai fini della sottoscrizione del contratto di subconcessione, dovrà presentare:
 - **Garanzia sotto forma di fideiussione** (bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente), **a corredo dell'offerta**, espressa in favore di Airgest S.p.A., che preveda espressamente, a pena di esclusione, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Airgest S.p.A., da mantenere in corso di validità per tutti gli anni di affidamento;
 - **Polizza assicurativa RCT/RCO**, a copertura della responsabilità per danni causati a terzi e/o cose, nell'esercizio dell'attività in ambito aeroportuale LANDSIDE, **con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro e per anno**, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e con validità non inferiore alla durata del contratto di sub concessione. Tale copertura assicurativa deve contenere specificatamente:
 - Una clausola esplicita che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti di tutti i soggetti e/o operatori aeroportuali;
 - Una clausola esplicita che preveda la qualifica di "terzi" relativamente ai dipendenti del Gestore;
 - Una clausola che preveda la copertura assicurativa di tutte le eventuali ditte subappaltatrici e subfornitrici;
 - **Polizza Incendio**, di durata pari al periodo della subconcessione, emessa con clausola "per conto di chi spetta", che dovrà prevedere la copertura assicurativa dei danni, ai fabbricati e agli impianti utilizzati, detenuti in subconcessione, **per**

l'importo di € 2.000.000,00 per il rischio locativo e, a copertura del rischio "ricorso terzi", con un massimale parametrizzato alla tipologia di attività svolta dall'operatore.

Trattandosi di beni oggetto di Convenzione ENAC-AIRGEST, la copertura assicurativa deve indicare, con esplicita clausola, il Gestore quale beneficiario della polizza stessa fino alla concorrenza del danno coperto. Con esclusione di rivalsa nei confronti di AIRGEST, della Società controllata, nonché degli amministratori, dipendenti, collaboratori e persone di cui le medesime rispondono a norma di legge;

- che le suddette polizze devono essere trasmesse in copia al Gestore prima della firma del contratto ed anche ai fini del "Verbale di accesso e di inizio attività";
- che eventuali danni che non fossero indennizzabili dalle polizze assicurative, ovvero compresi nelle franchigie e/o eccedenze rispetto ai massimali di polizza, restano a carico del sub concessionario;
- che il Gestore, in tutti i casi, non è tenuto a risarcire alcun danno subito da persone e/o da cose di proprietà del sub concessionario in conseguenza di azioni di fulmine, caduta di aeromobili, incendio, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o qualsiasi altro danno riconducibile a forza maggiore o caso fortuito;
- che il Gestore si riserva, in ogni caso, di valutare in accordo con ENAC la congruità dei massimali assicurativi per sinistro in base alle attività esercitate da ciascun sub concessionario e a richiederne, ove necessario, opportuno adeguamento;

visto

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le parti espressamente richiamate nell'avviso pubblico predisposto;
- La Circolare EAL-24 del 22/03/2018;

Per tutto quanto sopra detto,

DETERMINA

- 1) **Di indire** apposito avviso pubblico di *«Manifestazione di interesse per l'affidamento della sub concessione di aree e locali da destinare ad attività di noleggio auto senza conducente presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani – Birgi (II Edizione)»* al fine di individuare uno o più idonei operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico – organizzativi ed economico – finanziari necessari allo svolgimento dell'attività commerciale *de quo*, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- 2) **Di individuare** la data di pervenimento offerte nella giornata del 10 settembre 2021, ore 16:00, stante la necessità ed urgenza di scongiurare l'interruzione dei servizi offerti all'utenza in transito presso lo scalo aeroportuale;
- 3) **Di approvare** i requisiti tecnico-amministrativi di qualificazione degli offerenti ed il criterio di aggiudicazione così come sopra illustrati, da recepire nella documentazione di cui all'avviso pubblico di che trattasi ed atti ad essa allegati o da essa richiamati, da pubblicare;
- 4) **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il dott. Concetto Dario Sorbello;
- 5) **Di autorizzare** la pubblicazione dell'avviso pubblico di che trattasi ed atti ad essa allegati o da essa richiamati, sul sito internet: <http://www.airgest.it>, nella sezione "bandi di gara e contratti" (<http://www.airgest.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>);
- 6) **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del Committente nella sessione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara" ed ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nonché dell'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i..

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra



Allegati:

- A. Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- B. Modello di offerta economica;
- C. Planimetria dei luoghi oggetto di subconcessione.